

Publicato il 22/08/2017

N. 09417/2017 REG.PROV.COLL.

N. 04470/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.; sul fiCOFSO numet•o di fegistf0 generale 4470 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Claudio [REDACTED], [REDACTED] Luigi, [REDACTED] Antonio, [REDACTED] Mafco,
[REDACTED] Giuseppe, [REDACTED] Raffaele, [REDACTED] Marcello, [REDACTED] Pasquale, [REDACTED]
Marco, [REDACTED] Luigi, [REDACTED] Giovanni, [REDACTED] Alvaro, [REDACTED] Vincenzo,
[REDACTED] Nicola, [REDACTED] Margareta, [REDACTED] Rosa, [REDACTED]
Florinda, [REDACTED] Domenico, [REDACTED] Gennaro, [REDACTED] Alessio, [REDACTED]
[REDACTED] Danila, rappresentati e difesi dall'avvocato Raffaello Capunzo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia non costituiti in giudizio; per l'annullamento

a) del Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016 del MIUR - dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^A serie speciale n. 16 del 26.2.16, recante: indizione dei concorsi per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado in uno con il bando di concorso nella parte in cui:

1) tra i soggetti legittimati a partecipare alla procedura concorsuale in discorso (cfr. art 3, n. 1) vi ammette esclusivamente - a mente dell'art. 1, comma 110 Legge n. 107 / 2016 - quanti «siano in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento...conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda,..», inibendosi la partecipazione a coloro - tra i quali gli odierni istanti - che, nella qualità di Insegnanti Tecnici Pratici (d'ora innanzi I. T.P.), non hanno mai avuto la possibilità di frequentare e conseguire il richiesto titolo abilitante l'insegnamento a cagione del perdurante inadempimento dell'Amministrazione scolastica che non si è mai curata di predisporre in loro favore alcun percorso formativo che risultasse idoneo nei termini odiernamente pretesi dalla gravata lex specialis;

2) nell'indicare le modalità di inoltro della domanda di partecipazione «Impone» a mente dell'art. 4, n. 3, come unica ed esclusiva opzione ammessa, quella della «istanza Polis ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ssmm.ii.» ammonendosi che «le istanze presentate con modalità diverse non sono in alcun caso prese in considerazione»;

3) consente a ciascun candidato, a pena di esclusione, di indicare nella domanda di partecipazione «una sola regione per i posti cui intende concorrere» (cfr. art. 4, n. 1);

b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale con quelli che precedono, tra cui in particolare, per quanto di ragione: 1) il decreto legge 9 febbraio dicembre 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" e successive modificazioni e in particolare l'articolo 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; nonché previo accertamento e consequenziale declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo della resistente Amministrazione scolastica a predisporre in favore della suindicata categoria di docenti percorsi formativi abilitanti l'insegnamento, per l'accertamento del diritto dei ricorrenti, in qualità di Insegnanti Tecnici Pratici (I. T.P.) a partecipare alle prove concorsuali cui allo stato risultano inopinatamente pretermessi

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2017 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

La presente decisione viene emanata ai sensi dell'art.74 c.p.a. nel rispetto del principio di sinteticità, richiesto al Giudice dall'art.3, comma 2, del codice del processo amministrativo. A tal fine, si ritiene di poter prescindere dalla analitica ricostruzione dei fatti di causa, per i quali si rimanda agli atti di parte. Rilevato che i ricorrenti sono tutti insegnanti tecnico-pratici in possesso di titolo di studio (diploma di scuola secondaria superiore) valido ai fini

<https://www.giustizia->

amministrativa.Wcdsavvocati/ucmProxy dell'insegnamento tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria, per le classi di concorso di cui alla Tab. C del

D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, oggi Tabella B, D.P.R. n. 19/2016 come dettagliatamente indicato nel fiCOFSO introduttivo; che i predetti sono stati esclusi dalla partecipazione al concorso de quo, in ragione della clausola del bando di cui all'art.3;

Vista l'ordinanza n. 2016/2674 del 20/05/2016 con cui la sezione ha accolto l'istanza cautelare disponendo l'ammissione con riserva dei ficoffenti alle prove di cui trattasi, previa verifica da parte dell'amministrazione delle singole posizioni;

Rilevato che, nel frattempo, sono state pubblicate le graduatorie di merito relative alle classi di concorso in oggetto, impugnate con motivi aggiunti; che, pertanto, il Collegio con ordinanza n. 2979/2017 ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami;

Visto l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 1836 del 18 maggio 2016 che, in riforma dell'ordinanza di questa Sezione n. 1666/2016, ha ritenuto che "che la normativa primafia di riferimento del tutto legittimamente richieda (oltfe al titolo di studio previsto per ciascuna classe di concorso) il possesso dell'abilitazione all'insegnamento quale ulteriore requisito necessario per essere ammessi ai concorsi di cui all'art. 400 del cit. D.Lgs. n. 297/1994, e perciò anche a quello di cui qui trattasi, bandito il 26 febbraio 2016 ai sensi del cotrltna 114 della legge n. 107 /2015; ma che a tutti tali concorsi, nondimeno, continui altresì ad applicarsi, interinalmente, la disciplina transitoria di cui all'art. 402 dello stesso D.Lgs. n. 297/1994, in forza della quale — per ciascuna classe di concorso — debba prescindersi dal possesso dell'abilitazione come ineludibile requisito di ammissione al concorso finché, per quella specifica classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo "ordinario" (nei sensi, sopra chiariti, di percorso aperto a tutti i soggetti muniti del titolo di studio richiesto); con l'ulteriore corollario che, fino a tale momento, appare illegittima la clausola

<https://www.giustizia->

amministrativa.ib'cdsavvocati/ucmProxy del bando (e il conforme provvedimento applicativo di essa) che, limitatamente al caso da ultimo esposto, non consenta la partecipazione al concorso anche a prescindere dall'abilitazione⁹;

Ritenuto, pertanto, che limitatamente alle classi di concorso per cui non risulti essere stato attivato il TFA e/o ai ricorrenti che risultino avere conseguito il titolo di studio in tempo non utile per la partecipazione al TFA, il fiCOfSO principale debba essere accolto, e per l'effetto vada annullato il provvedimento di esclusione degli stessi dalla procedura concorsuale di cui trattasi; che, quanto alla impugnativa delle graduatorie di merito — necessaria al fine dell'evidenziazione della persistenza dell'interesse- la stessa, allo stato attuale, deve essere dichiarata improcedibile per difetto di interesse, non risultando che i ricorrenti abbiano partecipato alle prove suppletive alle quali pure erano state ammessi con ordinanza cautelare, nei confronti della quale neppure è stato attivato il rimedio di cui all'art.59 c.p.a., che le spese di lite possono essere compensate tra le parti.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul fiCOfSO principale, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento di esclusione dei ricorrenti dal concorso in epigrafe.

Dichiara improcedibili i motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Mafia Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

24/8/2017

<https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy>

<https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy>

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

